



IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE FALLIMENTARE

15/2020 sovraind

IL G.D. dott.ssa Francesca Miconi

letta l'istanza ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositata in data 7.12.2020 nell'interesse di
residente in Bellaria - Igea Marina, con cui si richiede la apertura della
procedura di liquidazione dei beni;

letta l'integrazione depositata il 5-1-2021 a seguito di decreto di questo Giudice;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art.

9 l. n. 3/2012;

rilevato che il debitore non è assoggettabile a procedure concorsuali: il suo
indebitamento, per € 584.000 circa, deriva dall'aver prestato garanzie per due Srl, la MC
Autotrasporti rl e la La Torre Trasporti Srl , quest'ultima dichiarata fallita , di cui era socio
amministratore;

rilevato che risultano allegati l'inventario dei beni del debitore (che non ha beni immobili
e mobili e può mettere a disposizione solo la sua pensione) , nonché la relazione
particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente le
indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da
ciascuno di essi vantato;

che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della
documentazione;

rilevato che non risulta - allo stato e salve le indagini del liquidatore, che riguarderanno
anche il contenuto del procedimento penale per fatti di bancarotta fraudolenta all'esito
del quale il ha patteggiato la pena, nonché l'esistenza di eventuali atti revocabili

- che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che l'imputabilità dell'indebitamento ad un ricorso al credito colposo e
sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore riguardi la accessibilità del



debitore alla esdebitazione (procedimento successivo, al quale parteciperanno i creditori) , e non sia ostativa alla apertura del procedimento di liquidazione, rispetto al quale sussiste in ogni caso un interesse del ricorrente alla liquidazione ad opera di un soggetto qualificato ;

ritenuto – quanto al contenuto della domanda , ai “beni” del debitore a disposizione dei creditori, alla determinazione del fabbisogno per le necessità di vita del debitore – che l'apertura della procedura di liquidazione comporti che tutti i beni (o comunque le risorse attive, quali i redditi futuri) del debitore siano destinati alla soddisfazione dei creditori, con la sola eccezione di quelli indicati dall'art 14 ter comma 6 L 3/2012 (crediti impignorabili ex art 545 cpc, stipendi pensioni salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti indicati dal giudice , ecc); non è quindi rilevante , rispetto alla futura attività del liquidatore ed alla futura individuazione dell'attivo, la “proposta” del debitore relativa alla entità della destinazione dei suoi beni ai debitori (proposta che il debitore formula, invece, nella procedura di accordo di sovraindebitamento o di piano del consumatore) ; la determinazione del fabbisogno mensile del debitore e della sua famiglia, inoltre, è riservata al Giudice;

ritenuto, nella fattispecie, che detto fabbisogno, a fronte di un reddito netto annuo dichiarato per il 2019 di circa € 19.800,00 e di un nucleo familiare composto di due sole persone , debba essere quantificato in € 1.325 mensili, per 12 mensilità , tenuto conto del limite di pignorabilità della pensione e – a fronte del significativo indebitamento personale - della possibilità/opportunità di contrarre le spese per l'abitazione ;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di
residente in Bellaria - Igea Marina

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott. Irene Bazzotti;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE



che la domanda ed il presente provvedimento siano annotati presso il registro delle imprese, nonché trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili futuri ed i redditi attuali e futuri, per tutta la durata della procedura di liquidazione, siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore

FISSA

in € 1.325,00 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia per tutta la durata delle procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) l. n. 3/2012.

Rimini, 11-1-2021

Il Giudice delegato

Dott. Francesca Miconi

3

